

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **105/1997** (ECLI:IT:COST:1997:105)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **25/03/1997**; Decisione del **07/04/1997**

Deposito del **18/04/1997**; Pubblicazione in G. U. **23/04/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23223**

Atti decisi:

N. 105

ORDINANZA 7-18 APRILE 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio 1996 dal tribunale di Reggio Calabria, il 27 febbraio 1996 dal tribunale di Benevento, il 2 settembre 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Bologna, il 15 febbraio ed il 30 gennaio 1996 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 23 gennaio 1996 dal tribunale di Reggio Calabria, il 18 ottobre 1996 dal tribunale di Frosinone ed il 27 febbraio 1996 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, rispettivamente iscritte ai nn. 1233, 1246, 1258, 1297,

1298, 1321, 1329 e 1331 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 49 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione della FE.FRA. s.r.l.;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di otto giudizi per risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, i tribunali di Reggio Calabria (con due ordinanze: nn. 1233 e 1321 del 1996), Santa Maria Capua Vetere (con tre ordinanze: nn. 1297, 1298, 1331 del 1996) Benevento (n. 1246/1996), Frosinone (n. 1329/1996) ed il g. i. presso il tribunale di Bologna (1258/1996) hanno sollevato - in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 28, 42, 43, 97 e 113 della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui detta norma estende al "risarcimento del danno" (conseguente alla perdita del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla pubblica amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la determinazione dell'indennizzo espropriativo;

che nei giudizi innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parti (tranne che in quello sollevato dal tribunale di Bologna) né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato - a prescindere dalla nuova disciplina della materia introdotta dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiuntivo di un comma 7-bis al citato art. 5-bis - che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, e dichiarata illegittima, in parte qua, con sentenza n. 369 del 2 novembre 1996;

che ciò comporta, comunque, la manifesta inammissibilità della odierna questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.

Il Presidente e redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.